



# **INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## **CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA REGIONE LAZIO PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI INFORTUNISTICI INTEGRATIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in seguito denominato per brevità Inail) con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6 - C.F. 01165400589, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale rapporto assicurativo, Agatino Cariola, su delega del Presidente dell'Istituto Massimo De Felice, conferita con atto prot.n.76 del 15 febbraio 2017

e

la Regione Lazio, con sede in via Cristoforo Colombo, 212 - C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi, Alessandro Bacci, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.512 del 4 agosto 2016

### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- gli artt.66 ss. e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 (In seguito denominato, per brevità, T.U. 1124/1965) che stabiliscono la

competenza Inail in materia di prestazioni assicurative economiche per infortunio o malattia professionale;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 che detta disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ;
- la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto "Norme in materia di polizia locale";
- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 recante "Legge di stabilità regionale 2016" che ha introdotto, dopo l'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2005, n.1, l'articolo 8 bis, rubricato "Trattamenti infortunistici integrativi del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale";
- l'articolo 8 bis della citata l.r. 1/2005 il quale prevede che:
  - "1. La Regione, previa intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.*
  - 2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l'anno 2016, mediante l'incremento del programma 01 "Polizia locale e amministrativa" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 "Altri servizi generali" della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". A decorrere dall'anno 2017 si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi";*

- la deliberazione di giunta regionale n. 512 del 4/08/2016 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Inail per l'erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale";
- la determina del Presidente Inail n.99 del 9 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Convenzione tra l'Inail la Regione Lazio per l'erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale".

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Regione Lazio, a norma dell'art. 8 bis della citata l.r. 1/2005 e successive modifiche, intende garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi;
- l'Inail è l'Ente che ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali e l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni sul lavoro, nonché tutti gli elementi necessari per qualificare l'evento lesivo come professionale, nonché ad effettuare la valutazione dei postumi permanenti residuati in conseguenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- l'Inail già riconosce al personale della polizia locale, a seguito di infortunio o malattia professionale:
  - un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro;
  - un indennizzo in capitale del danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
  - un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni;
- l'Inail non riconosce alcun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
- la Regione, sulla base delle valutazioni del danno permanente operate dall'Inail, intende garantire trattamenti infortunistici integrativi a favore del personale della polizia locale, al quale sia riconosciuta una percentuale di invalidità in franchigia, tenuto conto delle risorse stanziare sul bilancio regionale;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. Nella logica di concretizzazione delle intese sinergiche tra Pubbliche Amministrazioni, l'Inail e la Regione Lazio, si impegnano ad adottare le iniziative di rispettiva competenza necessarie a garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione, l'erogazione delle prestazioni economiche integrative previste dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n.1 in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

### **Art. 2 (Trattamenti infortunistici integrativi)**

1. La Regione Lazio, sulla base delle valutazioni medico-legali operate dall'Inail, garantisce, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale trattamenti infortunistici integrativi, di natura economica, *una tantum*, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005, qualora il grado di menomazione derivante dall'evento infortunistico sia compreso tra l'uno e il cinque per cento, sulla base delle tabelle di cui al successivo articolo 5.
2. Per l'annualità 2016 la disponibilità finanziaria per l'erogazione dei trattamenti integrativi infortunistici di natura economica ammonta ad euro 300.000,00.
3. I trattamenti infortunistici integrativi di cui al presente articolo sono erogati secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

### **Art. 3 (Valutazione medico-legale Inail)**

1. L'Inail, a seguito di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale occorsi al personale della polizia locale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per l'ammissibilità del caso a tutela, procede alla valutazione medico-legale dei postumi permanenti residuati dall'evento lesivo e comunica il relativo provvedimento all'assicurato.
2. Gli interessati, sulla base del provvedimento definitivo di valutazione del danno emesso dall'Inail, inoltrano richiesta di indennizzo integrativo alla Regione

Lazio, secondo le modalità di cui al successivo art.4, per la corresponsione dei trattamenti Integrativi infortunistici di natura economica.

#### **Art. 4**

##### **(Obblighi della Regione e modalità di erogazione del trattamento infortunistico Integrativo)**

1. La Direzione Regionale della Regione Lazio, competente in materia di Enti Locali, provvede alla gestione delle somme di cui all'articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005 ed alla erogazione, in favore dell'avente diritto, del trattamento infortunistico Integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione. Gli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili per ciascuna annualità, sono individuati, per ciascun anno, sulla base dei provvedimenti Inail adottati nella stessa annualità.
1. L'erogazione del corrispettivo al personale interessato avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) l'istanza dovrà essere presentata, alla Regione Lazio Direzione Regionale, Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi competente in materia di Enti locali entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Inail all'interessato, corredata dalla documentazione di rito;
  - b) l'interessato, all'atto della presentazione dell'istanza, dichiara che per il medesimo evento non ha avanzato altre istanze di risarcimento del medesimo danno né beneficiato di altri rimborsi da parte del datore di lavoro o di istituti assicurativi pubblici o privati;
  - c) l'istanza dovrà, altresì, indicare l'accettazione definitiva, da parte dell'interessato, della valutazione del danno ad opera dell'Inail.

#### **Art.5**

##### **(Tabelle di indennizzo)**

1. La Regione Lazio si riserva di individuare, con proprio successivo provvedimento, la tabella di Indennizzo ai fini dell'erogazione dei trattamenti integrativi per la determinazione del "valore punto" da applicare alla quantificazione del danno indicato nei provvedimenti dell'Inail.

**Art. 6**  
**(Durata)**

- 1 .La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2017, salvo rinnovo, in considerazione delle risorse regionali stanziare annualmente nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del citato articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005 e successive modificazioni.
2. Il rinnovo potrà avvenire previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.

**Art.7**  
**(Istituzione del tavolo tecnico)**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, le parti istituiscono un "Tavolo di lavoro", al quale partecipano rappresentanti dell'Inail e della regione Lazio, con le funzioni di:
  - valutare la possibilità di predisporre una proposta per la definizione della tabella di indennizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
  - monitorare l'andamento del fenomeno delle corresponsioni dei trattamenti infortunistici di natura economica oggetto della presente convenzione;
  - individuare eventuali criticità su tematiche non direttamente affrontate dalla convenzione stessa;
  - effettuare lo scambio di informazioni relative all'attività svolta per l'applicazione della convenzione medesima.
2. Al predetto tavolo partecipano, per l'Inail, un rappresentante della Direzione centrale rapporto assicurativo, un rappresentante della Sovrintendenza sanitaria centrale e della consulenza statistico attuariale e, per la Regione Lazio un rappresentante della Direzione Regionale competente in materia di Polizia Locale, un rappresentante della Direzione Regionale Affari Istituzionali ed uno statistico e/ informatico.
3. I predetti partecipanti saranno formalmente individuati attraverso scambio di note tra le parti.

**Art.8**  
**(Trattamento dati personali)**

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art.11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le informazioni saranno trattate esclusivamente da soggetti che siano stati designati dalle parti quali responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del d. lgs.196/2003, impartendo precise e dettagliate istruzioni e richiamando le responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati personali.
5. I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal d.lgs.196/2003.

**Art. 9**  
**(Oneri)**

1. L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri per l'Inail, atteso che le attività previste a carico dell'Istituto rientrano nel normale svolgimento dei processi lavorativi dell'Ente.

**Art. 10**  
**(Norma di salvaguardia)**

1. Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere parzialmente modificata e/o Integrata in funzione delle necessità e delle esigenze che si dovessero manifestare o si dovessero rendere necessarie nel corso della validità, mediante scambio di comunicazioni formali tra le parti soggette a reciproca accettazione espressa.

**Art. 11**  
**(Recesso)**

1. La facoltà di recesso potrà essere esercitata da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno due mesi.

**Art. 12**  
**(Controversie)**

1. Le eventuali controversie che dovessero derivare dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Roma, previo esperimento di un tentativo di definizione amichevole tra le parti.

**Art. 13**  
**(Domicilio delle parti)**

Agli effetti della presente convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

**Art. 14**  
**(Norme di rinvio)**

La Convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalla stessa e dalle norme vigenti in materia di contabilità.



**Art. 15**  
**(Oneri fiscali)**

1. L'atto risulta esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Roma, 23 febbraio 2017

PER L' INAIL

PER LA REGIONE LAZIO

Dott. Agatino Carlola

Dott. Alessandro Bacchi

---

---

**Documento "convenzione pol...**

ento è stato firmato da:

**Apri il docume**

io

Data e ora

..

**LESSANDRO BACCI**

**23/02/17 11:27:29**

**ARIOLA AGATINO**

**23/02/17 09:34:37**

**Verifica Timestamp**

**Verifica firmat**

re la posizione in cui salvare il documento verificato:

**\\F28646\Desktop\convenzione pol koc 23-2-2017.pdf**

**Sfc**

**Annulla**

**Salva**